

La conciliazione

La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente vantaggiosi. Ad onore del vero, l'istituto della conciliazione non è sconosciuto al nostro ordinamento. Nell'ambito del processo civile ordinario è previsto in via generale il tentativo di conciliazione che spesso, però, si traduce in una mera formalità e non dà quasi mai esito positivo. Lo stesso accade per i tentativi di conciliazione nei processi matrimoniali o nei processi del lavoro, dove è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in via pregiudiziale come condizione di procedibilità della domanda. Inoltre, già la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 "*Delega al Governo per la riforma del diritto societario*" prevedeva forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria, anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che dessero garanzia di serietà ed efficienza e che fossero iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Con il **decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5** ("*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia*") in vigore dal 1° gennaio 2004, il legislatore ha voluto introdurre un elemento di novità, consolidare un modello di risoluzione delle controversie alternativo al processo, da tempo riconosciuto e praticato in altri ordinamenti internazionali; una conciliazione volontaria ma amministrata, con la possibilità di affidare la conciliazione anche ad organismi privati, assoggettati comunque a forme di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

Ambito di applicazione. Le disposizioni del decreto legislativo si osservano in tutte le controversie relative a:

- a. rapporti societari (accertamento, costituzione, modifica o estinzione di un rapporto societario, azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società e nei confronti di terzi);
- b. trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c. patti parasociali (anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis cc) e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis cc;

- d. rapporti in materia di intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento in fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa);
- e. controversie tra banche o tra banche e associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
- f. credito per le opere pubbliche.

Organismi legittimati. Al fine di garantire la competenza, l'imparzialità ed il possesso delle strutture necessarie al corretto svolgimento del procedimento, l'organismo di conciliazione non può essere una persona fisica: dovrà essere un'entità plurisoggettiva pubblica o privata, che dia garanzie di serietà ed efficienza. Tali organismi devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, che ha determinato i criteri e le modalità di iscrizione con Decreto 23 luglio 2004 n. 222. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento devono essere allegate anche le tabelle delle indennità spettanti. Gli organismi privati devono essere composti da soggetti con un titolo di studio adeguato, che abbiano superato un apposito corso integrativo. Possono, quindi, esercitare la professione di conciliatore:

1. i professori universitari in discipline economiche o giuridiche
2. i professionisti iscritti in albi nelle medesime materie (economiche o giuridiche), che vantino una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni
3. i magistrati in quiescenza
4. chi è munito di una specifica formazione acquisita in corsi accreditati presso il Ministero.

Il conciliatore riceve un incarico dalle parti e non esplica alcuna funzione giurisdizionale, in quanto non emana alcuna decisione (a differenza dell'arbitro), ma si limita a condurre le parti alla risoluzione della controversia esclusivamente in virtù dell'incontro delle rispettive volontà. Le parti, conciliandosi, concludono un negozio che secondo alcuni avrebbe natura transattiva, secondo altri sarebbe un negozio atipico che realizza interessi meritevoli di tutela.

Procedimento. Con il procedimento di conciliazione sono garantite imparzialità, sollecitudine nell'espletamento dell'incarico, riservatezza ed un notevole risparmio di spesa. Con il ricorso al conciliatore, le parti in nessun modo rinunciano alla difesa in giudizio dei propri diritti: in caso di fallita conciliazione, il verbale contiene l'avvertenza che le informazioni rese dalle parti e le proposte formulate dal conciliatore, non saranno utilizzabili nel corso del successivo giudizio. Se la conciliazione si chiude con esito positivo, è prevista l'esenzione per tutti gli atti, documenti o provvedimenti del procedimento da qualsiasi imposta, tassa, spesa o diritto. Inoltre, tutte le conciliazioni entro il limite di valore di 25.000 euro sono esenti dall'imposta di registro. Il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, omologato dal competente Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la conciliazione fallisce, verrà redatto il verbale ed il comportamento delle parti potrà essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine della ripartizione delle spese di lite.

Tipologie. Si distingue la conciliazione facilitativa, nel caso in cui il conciliatore si limiti ad agevolare le parti, promuovendo o favorendo il raggiungimento dell'accordo, dalla conciliazione valutativa, nel caso in cui il conciliatore formuli una o più proposte di accordo. Esiste, poi, la conciliazione processuale e quella stragiudiziale. La prima si svolge all'interno del processo e vede il giudice stesso in funzione di conciliatore; la seconda può essere attivata dalle parti in piena autonomia, sia in forza di una clausola contrattuale preesistente, sia in base ad un accordo successivo all'insorgere della controversia. In ogni caso il ricorso alla conciliazione è libero: le parti possono sempre ricorrervi, anche senza seguire le procedure dettate dal decreto legislativo. In tal caso, al tentativo di conciliazione non seguiranno gli effetti previsti dalle norme in tema di processo societario, per ottenere i quali è necessario ricorrere ad un organismo di conciliazione autorizzato. Solo il tentativo di conciliazione posto in essere con le regole previste è in grado di produrre effetti anche in relazione all'eventuale futuro giudizio.

I numeri. Le conciliazioni gestite dalle Camere di Commercio nei primi 6 mesi del 2008 ammontano a 10.722, con un incremento dell'82% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (5.872). Continua ad essere predominante il ricorso dei consumatori agli Sportelli Camerali: 8.707 le conciliazioni gestite nel periodo (+ 90% vs 2007). Crescono anche le conciliazioni tra imprese: 2.015 in totale (+ 56% vs 2007). Da sottolineare anche il notevole incremento del valore medio delle controversie: dagli 11mila euro dei primi sei mesi del 2007 si è passati agli oltre 29mila del primo semestre 2008. La durata media si attesta, invece, intorno ai 56 giorni (contro i 51 dello scorso anno). A livello territoriale, il Mezzogiorno registra un incremento del 113% rispetto ai primi sei mesi del 2007, seguito dal Centro (+77,5%) e dal Nord-Ovest (+30,4%). Si riduce, invece, il ricorso a questa procedura nelle regioni del Nord-Est(-3%).